

Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione che prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la Crescita sostenibile;

Vista la nota n. 12125/15 del 4 dicembre 2015 con la quale il soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia per la determinazione della misura del contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile»;

Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese per accedere alla garanzia del predetto fondo deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso, e che, pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese è pari al 2,1 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere dall'anticipazione medesima;

Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione svolta dal soggetto gestore emerge che la definizione di una quota a carico delle imprese compresa tra le percentuali sopraportate permette di escludere la presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 13, comma 2 dei citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014, in quanto tale quota risulta equivalente al premio medio convenzionalmente fissato per le fidejussioni bancarie o polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 13, comma 2 dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014 relativi ai grandi progetti di ricerca e sviluppo, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 13, comma 2, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,1 per cento dell'anticipazione richiesta.

2. La quota di cui al comma 1 è commisurata all'anticipazione richiesta del 30 per cento del finanziamento concesso, è trattenuta dal Ministero in occasione della prima richiesta di anticipazione, è valida, quindi, anche per l'eventuale seconda anticipazione e non viene restituita qualunque sia l'esito del progetto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A09371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 dicembre 2015.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracannoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissata in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;



Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 L. 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 L. 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in € 7,00 la base di calcolo dei sovracanon previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanon annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanon annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lett. a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2013 - ottobre 2015 è stata + 0,1 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 276 del 26 novembre 2015;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanon è da elevare, per il biennio 2016-2017, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,72 a € 5,73, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,60 a € 7,61 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un uguale incremento per entrambi di € 0,01;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanon annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanon annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 7,61, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 2 dicembre 2015

Il direttore: REGGI

15A09389

